



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.R. n. 18

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70 e, in particolare, l'art. 12;
- VISTA la Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola, approvata dal Senato Accademico, nella seduta del 26.06.2012 e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 04.07.2012;
- VISTE le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari modificate da ultimo con delibera del Senato Accademico del 14.09.2023, in atto vigenti e, in particolare, l'art. 1;
- VISTO il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 711 del 20.07.2011 e modificato da ultimo con D.R. n. 1179 del 28.09.2023, in atto vigente;
- VISTO il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, emanato con D.R. n. 244 del 23.02.2024, in atto vigente;
- RAVVISATA l'opportunità, in vista del prossimo rinnovo delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, di modificare gli artt. 4 e 7 della suindicata Norma regolamentare, al fine di ampliare la platea dell'elettorato passivo per la carica di componente della Commissione paritetica, includendo anche i ricercatori a tempo determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 07.11.2024, con la quale sono state approvate per quanto di competenza le modifiche degli artt. 4 e 7 della succitata Norma regolamentare;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.11.2024, con la quale è stata approvata la modifica degli artt. 4 e 7 della Norma



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti;

### DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

#### Art. 1

La Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti è modificata agli artt. 4 e 7, come di seguito riportato:

<b>Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, vigente.</b>	<b>Proposta di modifica della Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti.</b>
<p><b>Art. 1</b> Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto.</p> <p><b>Art. 2</b> La componente dei docenti nelle commissioni paritetiche è costituita da tre docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola.</p> <p><b>Art. 3</b> La componente dei docenti nella commissione paritetica dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p><b>Art. 4</b> La componente dei docenti è costituita da un Professore di I fascia, da un Professore di II fascia e da un Ricercatore a tempo indeterminato.</p> <p><b>Art. 5 Indizione delle elezioni</b> Le elezioni della rappresentanza dei docenti, in seno alle commissioni paritetiche, sono indette dal Rettore almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, mediante decreto da affiggere all'Albo dell'Ateneo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo, non meno di dieci giorni prima del giorno stabilito per le elezioni. Le votazioni dovranno tenersi dopo almeno 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data. L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato e la data e l'ora delle elezioni.</p> <p><b>Art. 6 Candidature</b> Tutti i rappresentanti sono eletti, previa presentazione di candidatura, tra i Professori o i Ricercatori in servizio presso l'Università a tempo</p>	<p><b>Art. 1</b> Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto.</p> <p><b>Art. 2</b> La componente dei docenti nelle commissioni paritetiche è costituita da tre docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola.</p> <p><b>Art. 3</b> La componente dei docenti nella commissione paritetica dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p><b>Art. 4</b> La componente dei docenti è costituita da un Professore di I fascia, da un Professore di II fascia e da un Ricercatore a tempo indeterminato <b>o a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.</b></p> <p><b>Art. 5 Indizione delle elezioni</b> Le elezioni della rappresentanza dei docenti, in seno alle commissioni paritetiche, sono indette dal Rettore almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, mediante decreto da affiggere all'Albo dell'Ateneo e reso pubblico mediante inserimento nel sito dell'Ateneo, non meno di dieci giorni prima del giorno stabilito per le elezioni. Le votazioni dovranno tenersi dopo almeno 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa data. L'avviso di indizione delle elezioni deve indicare il periodo del mandato e la data e l'ora delle elezioni.</p> <p><b>Art. 6 Candidature</b> Tutti i rappresentanti sono eletti, previa presentazione di candidatura, tra i Professori o i Ricercatori in servizio presso l'Università a tempo</p>



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Le candidature dovranno essere presentate alle Scuole o ai Dipartimenti non coordinati da Scuole entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

### **Art. 7 Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto spetta ai Consigli di Scuola o ai Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole.

L'elettorato passivo è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

La carica di componente della commissione paritetica è incompatibile con quella di:

1. componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione;
2. componente del Consiglio di Scuola;
3. componente della Giunta di Dipartimento;
4. Coordinatore del Nucleo di Valutazione;
5. Componente del Collegio disciplinare
6. Direttore di Dipartimento;
7. Direttore di Dipartimento Assistenziale.

L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di I fascia è limitato ai Professori di I fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di II fascia è limitato ai Professori di II fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Ricercatori è limitato ai Ricercatori a tempo indeterminato.

### **Art. 8 Operazioni di Voto**

Nel caso di Scuole, che coordinano l'attività di più Dipartimenti, le votazioni, a voto palese, avverranno nell'ambito del Consiglio di Scuola. Nel caso dei Dipartimenti non coordinati da Scuole, le votazioni saranno a voto palese, categoria per categoria. Saranno considerati eletti, per ciascuna categoria, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

### **Art. 9 Validità delle votazioni**

In caso di non validità della seduta la stessa sarà ripetuta dopo 7 giorni. In caso di dimissioni o di interruzione anticipata del mandato si procederà alle elezioni con le modalità suindicate

pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Le candidature dovranno essere presentate alle Scuole o ai Dipartimenti non coordinati da Scuole entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle votazioni presso l'Albo dell'Ateneo.

### **Art. 7 Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto spetta ai Consigli di Scuola o ai Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole.

L'elettorato passivo è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

La carica di componente della commissione paritetica è incompatibile con quella di:

1. componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione;
2. componente del Consiglio di Scuola;
3. componente della Giunta di Dipartimento;
4. Coordinatore del Nucleo di Valutazione;
5. Componente del Collegio disciplinare
6. Direttore di Dipartimento;
7. Direttore di Dipartimento Assistenziale.

L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di I fascia è limitato ai Professori di I fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di II fascia è limitato ai Professori di II fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Ricercatori è limitato ai Ricercatori a tempo indeterminato **o ai Ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.**

### **Art. 8 Operazioni di Voto**

Nel caso di Scuole, che coordinano l'attività di più Dipartimenti, le votazioni, a voto palese, avverranno nell'ambito del Consiglio di Scuola. Nel caso dei Dipartimenti non coordinati da Scuole, le votazioni saranno a voto palese, categoria per categoria. Saranno considerati eletti, per ciascuna categoria, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

### **Art. 9 Validità delle votazioni**

In caso di non validità della seduta la stessa sarà ripetuta dopo 7 giorni. In caso di dimissioni o di interruzione anticipata del mandato si procederà alle elezioni con le modalità suindicate



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

Art. 2

La Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti modificata entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

03 GEN. 2025

*Il Rettore*  
Prof. Giovanni Cuda

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'GC'.